

IL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 12 giugno 2015, alla presenza dell'allora Presidente dott. Bruno Venturini e del notaio, dott.ssa Olga Ferario, viene redatto l'atto notarile con cui si formalizza il nuovo statuto dell'Associazione "Asylum", **che viene qui riportato in forma completa.**

Allegato "A" al n. 127969/6255 di Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASYLUM – CENTRO EDUCATIVO DI FORMAZIONE E DI AGGREGAZIONE SOCIALE

ORIGINI ART.1

L'associazione "***Asylum - Centro Educativo di Formazione e di Aggregazione Sociale***" con sede in Como-Camerlata, Via Colonna 7, trae la sua origine nella *Scuola dell'Infanzia di Camerlata*, che fu costituita con atto del 21.10.1914.

La Scuola fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 6 dicembre 1914 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/07/1890 n.6972 e successive modificazioni.

A seguito del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'*Ente Scuola Materna Asilo Infantile di Camerlata* venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "*in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa*". La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 23479 del 09.06.1922. Con successivo provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto presso la Camera di Commercio di Como al n. 792 del Registro regionale delle persone giuridiche private.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI Art. 2

L'Ente ha la natura giuridica di Associazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del codice civile. E' nominata "***Associazione Asylum – Centro Educativo di Formazione e di Aggregazione sociale***" e ha sede in Como, Via Colonna n.7.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata, non si prefigge fini di lucro, fonda le sue origini nell'ispirazione alla dottrina sociale del Cristianesimo ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- accogliere e favorire la formazione, l'educazione e la socializzazione di minori, con particolare riferimento alle autonomie dei soggetti diversamente abili o in

condizioni sociali svantaggiate e alle loro famiglie, provvedendo al loro benessere generale e alla loro crescita sotto il profilo intellettuale, sociale, culturale, psicologico e spirituale;

- accogliere e favorire l'apprendimento del linguaggio e della lingua italiana, la formazione scolastica, l'educazione e l'aggregazione sociale di minori e adulti con prevalente riguardo agli abitanti dei quartieri cittadini di Camerlata e Rebbio;

- migliorare le condizioni di salute di minori, adulti e anziani agendo in ambito preventivo, curativo e riabilitativo.

L'Associazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla Legge”.

Art. 4

Appositi regolamenti, a seconda delle diverse attività, stabiliscono le modalità di accoglienza, di ammissione e di svolgimento delle stesse e gli orari di uso della struttura.

Sono accolti minori e adulti di entrambi i sessi senza discriminazione di sesso, cittadinanza, razza e religione.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi, potrà anche avvalersi di attività svolte da altre Associazioni, Società Cooperative, Società, Enti, la cui selezione e modalità di collaborazione vengono demandate al Consiglio di Amministrazione.

SOCI ART. 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che prestino il proprio impegno nell'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di Socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo e versare la quota annua stabilita per l'anno in cui la domanda viene presentata.

Il riconoscimento della qualifica di Socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

E' Socio Benemerito della Associazione il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Brigida in Camerlata, con i medesimi diritti degli altri associati.

ART. 6

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, di partecipare alle attività promosse dalla stessa e di usufruire di tutti i servizi, come da successivo regolamento attuativo e di concorrere attivamente alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'associazione, nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, ad avere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e alla continuità nel pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono tenuti a prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 7

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Ogni Socio può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un Socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi.

Costituisce causa di esclusione il mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dalla scadenza indicata per il pagamento ed il compimento di atti che contraddicano gli scopi e/o gli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione stessa.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'Art. 24 del codice civile.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Revisore Legale

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 20 del codice civile, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le assemblee sono formalmente indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo dell'incontro e l'eventuale partecipazione di persone estranee all'assemblea e/o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Soci. In quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

All'assemblea possono intervenire tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni Socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; ogni socio non può presentare per il voto più di una delega.

ART. 10

Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, per le quali si applicano le disposizioni previste dall'Art. 21 del codice civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA ART. 11

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale
- delibera, ai sensi dell'Art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati
- approva il bilancio
- delibera in merito agli indirizzi e alle direttive generali dell'Associazione
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo, nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 5 (cinque) membri a numero 9 (nove) membri, di cui uno in rappresentanza della Parrocchia di Santa Brigida in Camerlata, nella persona del Parroco pro tempore o di un suo delegato nominato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso.

I componenti esercitano la loro funzione a titolo gratuito e possono essere riconfermati.

ART. 13

Non possono far parte del Consiglio e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi e, in genere, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 14

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento dell'Associazione
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. delle diverse categorie e dal regolamento organico del personale
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti
- delibera di proporre all'Assemblea dei Soci l'alienazione di beni immobili
- delibera l'importo delle rette di frequenza
- conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
- effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni Consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

L'Associazione conserva presso la propria sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul quale vengono trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario ed il libro verbale delle riunioni assembleari, sottoscritte anch'esse da Presidente e Segretario.

Tali libri faranno piena ed esclusiva prova dell'assunzione e della regolarità delle deliberazioni nei confronti dei terzi, ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI ART. 16

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza e recesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del presidente, l'Assemblea procederà alla sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento sono demandate al Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi al Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, al più anziano d'età.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di necessità e urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dall'adozione del provvedimento.

ART. 19

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Assiste alle adunanze dell'assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri; cura gli aspetti amministrativi dell'Ente; custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e opera secondo le sue direttive.

REVISORE LEGALE

ART. 20

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente è controllata da un Revisore Legale nominato dall'Assemblea dei Soci e deve essere scelto, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del c.c., tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione e sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, può effettuare verifiche di cassa e controlla il rendiconto annuale finanziario dell'Ente. Può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Alla fine di ciascun esercizio il Revisore predispone un'apposita relazione di bilancio.

Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'immobile sito nel comune di Como – Sezione Censuaria Camerlata e, precisamente, dal fabbricato insistente sull'area distinta al Catasto Terreni di Como sez. Camerlata, foglio logico 2 e foglio di mappa 10, con il mappale 2334.

Il valore del patrimonio immobiliare ammonta, alla data di approvazione del presente Statuto, ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila).

Il patrimonio, così individuato, deve essere impiegato e mantenuto in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

L'Associazione provvede, inoltre, al raggiungimento dei propri fini e al residuale incremento del proprio patrimonio attraverso:

- i proventi derivanti dal patrimonio stesso
- le quote sottoscritte dai Soci
- le rette corrisposte dagli utenti
- i contributi di Enti pubblici e privati
- le donazioni e/o i lasciti di singoli privati e di Enti, pubblici e privati
- altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio dell'Associazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera dell'Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza qualificata di due terzi dei presenti con reinvestimento dei proventi ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità sociali, senza diminuzione di valore economico, riportato all'attualità.

ART. 23

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e della relazione del Revisore Legale, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In ogni caso l'Associazione non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a scopi diversi da quelli statutari.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DEPOSIZIONI FINALI

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione, la dismissione del Patrimonio e la devoluzione di quanto residuo dal pagamento delle eventuali passività ancora in essere, verranno deliberati dall'Assemblea dei Soci, tenuto conto dei vincoli di destinazione mutuati dall'origine e dalla storia dell'Associazione, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile, al verificarsi e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Nel caso di estinzione o di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo dalla liquidazione di ogni passività verrà devoluto alla Parrocchia di Santa Brigida in Camerlata o ad altro Ente con finalità analoghe con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale o educativa o religiosa ispirati ai principi della dottrina cattolica e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e salvo diversa destinazione prevista da Leggi inderogabili.

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

*Firmato a margine e in calce: dott. Bruno Venturini, dott.ssa Olga Ferrario, Notaio.
Como, 12 giugno 2015.*